Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 93
SEDUTA DEL 23/08/2018

OGGETTO:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA E MARCIANA MARINA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004, N. 311. PROROGA SINO AL 31.12.2018, SALVO ULTERIORE PROPOGA.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventitre del mese di Agosto alle ore 16:30 nella residenza civica, si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfonso SPATARO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Gabriella Allori - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA E MARCIANA MARINA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004, N. 311. PROROGA SINO AL 31.12.2018. SALVO ULTERIORE PROROGA.

Premesso che:

- il Comune di Campo nell'Elba, al fine di rafforzare l'Area Tecnica, aveva chiesto al Comune di Marciana Marina di avvalersi della prestazione lavorativa del Geom. Rosario Navarra, Istruttore Tecnico categoria C, posizione economica C/4 in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area Tecnica del Comune di Marciana Marina, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;

- con propria precedente deliberazione n. 72 del 05 luglio 2017, esecutiva, nei limiti delle proprie competenze di indirizzo in materia di organizzazione degli Uffici e Servizi e nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio in via sperimentale e provvisoria per la durata di mesi 3 (tre) della relativa autorizzazione, è stato rilasciato nulla-osta a favore del proprio dipendente - Geom. Rosario Navarra - a svolgere incarico esterno presso il Comune di Campo nell'Elba in modalità di orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, nel limite massimo di n. 12 ore settimanali da svolgersi fuori dall'ordinario orario di lavoro, subordinando tuttavia detto rilascio alla precisa condizione, da verificare e monitorare anche in corso di svolgimento dell'incarico, che l'attività lavorativa aggiuntiva avvenisse senza compromettere il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio che il dipendente ha verso il proprio ente di appartenenza, Comune di Marciana Marina, con oneri a carico del Comune di Campo nell'Elba;

- in data 14 luglio 2017 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione tra i Comuni di Marciana Marina e Campo nell'Elba regolante l'utilizzo del dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 con validità di mesi tre dalla sottoscrizione, salvo proroga, e con scadenza il prossimo 13 ottobre 2017;

- con propria Deliberazione di G.C. n. 114 dell'11/10/2017 la Giunta Comunale esprimeva il nulla osta per la prestazione dell'attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Campo nell'Elba del dipendente Rosario Navarra per un periodo di sei mesi a decorrere dal 14 ottobre 2017;

- con Deliberazione di G. C. n. 81 del 13.06.2018 con la quale si esprimeva nulla osta a che il dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Marciana Marina, Geom. Rosario Navarra, Istruttore Tecnico categoria C posizione economica C/4, presti la propria attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Campo nell'Elba, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2001, per un periodo di oltre due mesi, a decorrere dal 22 giugno 2018 o, comunque, dalla data di sottoscrizione dell' Accordo di collaborazione tra i Comuni di Campo nell'Elba e Marciana fino al 31 agosto 2018, salvo proroga;

- in data 22 giugno 2018 è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione tra i Comuni di Marciana Marina e Campo nell'Elba regolante l'utilizzo del dipendente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 con validità di

mesi due dalla sottoscrizione, salvo proroga, e con scadenza il prossimo 31 agosto 2018;

Vista la nota del 9 agosto 2018, acquisita al protocollo di questo Comune in data 9/08/2018 al n. 6666, con la quale il Comune di Campo nell'Elba ha chiesto un nuovo accordo di collaborazione per l'utilizzo di personale dipendente come previsto dalla Legge n. 311/2004, art. 1, comma 557, chiedendo al Comune di Marciana Marina la disponibilità a sottoscrivere fino al 31 dicembre 2018 un nuovo Accordo di collaborazione tra i due Comuni che preveda la possibilità del Geom. Rosario Navarra di prestare attività lavorativa aggiuntiva nel limite massimo di n. 12 ore settimanali, da svolgersi fuori dall'ordinario orario di lavoro;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della legge n, 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1 comma 557, della Legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 il quale testualmente recita: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". Lo stesso precisa, tra l'altro, che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000);
- la Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 3764 dell'11 dicembre 2013, che ribadisce che l'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, si configura come normativa speciale, che introduce una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione

espresso dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;
- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004";

Viste le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";

Considerato che l'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso altri enti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Considerato che il Geom. Rosario Navarra, appositamente interpellato, si è reso disponibile al proseguimento dell'incarico presso il Comune di Campo nell'Elba;

Considerato, quindi, che l'espletamento dell'incarico avverrà secondo le seguenti condizioni:
- l'attività lavorativa del Geom. Rosario Navarra presso il Comune di Campo nell'Elba dovrà essere svolta al di fuori del suo normale orario di servizio prestato presso il Comune di Marciana Marina senza compromettere il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio che il dipendente ha verso il proprio ente di appartenenza per un massimo di 12 (dodici) ore settimanali;
- la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Campo nell'Elba sarà interamente a carico del Comune medesimo, senza alcuna spesa a carico del bilancio comunale;
- il trattamento economico relativo alle ore aggiuntive (massimo 12 ore), di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, spettante al dipendente Rosario Navarra e relativi oneri riflessi e contributi sono corrisposti direttamente dal Comune di Campo nell'Elba;
- la durata dell'accordo è fissata in quattro (4) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso;

Ritenuto:
- di procedere al rilascio del nulla osta per un ulteriore periodo di mesi quattro e di autorizzare, conseguentemente, la proroga, per il medesimo periodo ed alle stesse condizioni, dell'accordo di collaborazione già stipulato in data 22 Giugno 2018;

Dato atto che:
- alla luce dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- i Responsabili dell'Ufficio Personale dei Comuni di Campo nell'Elba e Marciana Marina dovranno dare corso agli adempimenti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione che, in particolare, dispone:

1. che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico unitamente ad una relazione di accompagnamento;
2. che i soggetti pubblici o privati che conferiscono incarichi retribuiti a dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare all'amministrazione di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati;

Riconosciuta la propria competenza in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 265/2001;

Visti i CCNL del Comparto Regioni-EELL;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Ad unanimità dei voti favorevoli legalmente resi;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) Di esprimere nulla-osta a che il dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Marciana Marina, Geom. Rosario Navarra, Istruttore Tecnico categoria C posizione economica C/4, continui a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Campo nell'Elba, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 311/2001, per un periodo di mesi quattro a decorrere dall' 1 settembre 2018;

2) Di autorizzare, pertanto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il dipendente Geom. Rosario Navarra a svolgere l'attività lavorativa aggiuntiva sopra specificata;

3) Di autorizzare la prosecuzione dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Marciana Marina ed il Comune di Campo nell'Elba per l'utilizzo di personale a favore del Comune di Campo nell'Elba, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, già in essere alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui all'accordo già stipulato, per l'ulteriore periodo di mesi quattro;

4) Di precisare che:
- l'attività lavorativa aggiuntiva viene prestata senza compromettere il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio che il dipendente ha verso il proprio ente di appartenenza;
- le prestazioni lavorative aggiuntive dovranno svolgersi presso il Comune di Campo nell'Elba, fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Marciana Marina (datore di lavoro del dipendente Rosario Navarra), senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro per un massimo di 12 (dodici) ore settimanali;

- la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Campo nell'Elba sarà interamente a carico del Comune medesimo;
- il trattamento economico relativo alle ore aggiuntive (massimo 12 ore), di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, spettante al dipendente Rosario Navarra e relativi oneri riflessi e contributi, sono corrisposti direttamente dal Comune di Campo nell'Elba, senza alcuna spesa a carico del bilancio comunale;
- il Comune di Campo nell'Elba dovrà comunicare a questo Ente, allo scopo di regolarizzare la posizione ai fini della cd. Anagrafe delle Prestazioni di cui alla legge 412/1991, i dati relativi ai compensi erogati al dipendente Rosario Navarra;

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Campo nell'Elba per gli adempimenti di competenza, compresa la formalizzazione dei provvedimenti conseguenti, nonché ai Responsabile dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione dell' Amministrazione Trasparente;

7) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 93 del 23 AGO 2018)

OGGETTO:ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA E MARCIANA MARINA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004 N. 311. PROROGA SINO AL 31.12.2018 SALVO ULTERIORE PROROGA

PARERI AI SENSI ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LEG.VO 18.8.2000, n. 267

* * * * * * * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Giammarco SIMI

Marciana Marina, 23-08-2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott. Giammarco SIMI

Marciana Marina,

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso SPATARO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 23/08/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva il ....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso SPATARO

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/08/2018.

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso SPATARO